ILCASO.it

Numero registro generale 3037/2022
Numero sezionale 5279/2023
Numero di raccolta generale 35680/2023
Data pubblicazione 21/12/2023

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO	Presidente
GENOVESE	
CLOTILDE PARISE	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere-Rel.
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
GUIDO MERCOLINO	Consigliere

Oggetto:

*

Ud.29/11/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3037/2022 R.G. proposto da:

* in qualità di amministratore di sostegno*

* domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SCALI GIORGETTA

*

-ricorrente-

contro

*

-intimato-

Numero registro generale 3037/2022
Numero sezionale 5279/2023
Numero di raccolta generale 35680/2023
Data pubblicazione 21/12/2023

avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di MILANO R.G. n. 1060/2020 V.G. con data 21/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

RILEVATO CHE:

* nella qualità di amministratore di sostegno di * ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi avverso il decreto della Corte di appello di Milano notificato il 25/11/2021.

Con detto decreto la Corte territoriale ha respinto il reclamo proposto dall'odierno ricorrente, nella qualità, avverso il decreto con il quale il Giudice tutelare presso il Tribunale di Milano aveva dichiarato la chiusura dell'amministrazione di sostegno a favore di * madre di * per il decesso della beneficiaria e aveva approvato il rendiconto finale prodotto dall'amministratore di sostegno di * avvocato *

* è rimasto intimato; così anche *

Non sono state depositate memorie.

È stata disposta la trattazione con rito camerale.

CONSIDERATO CHE:

2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.70, dell'art.720 bis e dell'art.713 cod.proc.civ. Il ricorrente si duole che il Cancelliere non abbia dato esecuzione all'ordine del Presidente della Corte di appello di invio degli atti al Procuratore Generale e che nemmeno in primo grado il Pubblico Ministero fosse stato informato; ne deduce che la mancata trasmissione ha comportato una violazione delle norme indicate, con una lesione del contraddittorio, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 1093/2017, tale imporre la cassazione del decreto con rinvio al giudice di primo grado.

Numero registro generale 3037/2022
Numero sezionale 5279/2023
Numero di raccolta generale 35680/2023
Data pubblicazione 21/12/2023

2.2.- Il motivo va esaminato con priorità perché prospetta un problema di nullità del decreto e si pone come mezzo introdotto ex art.111 Cost.; il motivo è infondato.

2.3.- Il principio invocato dal ricorrente, secondo *cui «In tema di procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, la mancata partecipazione del l* ad entrambi i gradi di merito comporta la cassazione del decreto della corte di appello e la remissione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado, atteso che in tale procedimento l'intervento del* . il quale è titolare anche del relativo potere di azione ai sensi del combinato disposto degli artt. 406, comma 1, e 417 c.c., rientra nell'ipotesi di cui all'art. 70, comma 1, n. 1 c.p.c., che è norma attinente alla disciplina del contraddittorio e, pertanto, dà luogo ad un litisconsorzio necessario.»* (Cass. Sez. U. n.1093/2017) non risulta, invero, pertinente alla fattispecie in esame perché il procedimento in questione non ha ad oggetto la nomina dell'amministratore di sostegno.

Va affermato, infatti, che il procedimento di rendiconto previsto dagli artt. 385 e seguenti cod.civ., applicabile anche in relazione all'operato dell'amministratore di sostegno in ragione del richiamo espresso contenuto nell'art.411 cod.civ., non rientra tra le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ex art.70, primo comma, n.3), cod.proc.civ. e, pertanto, non richiede la partecipazione del Pubblico Ministero.

3.1.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt.380, 382, 385, 386, 411 cod.civ. e 24 Cost. Il ricorrente svolge plurime doglianze in merito al procedimento seguito per l'approvazione del rendiconto da parte del Giudice tutelare e critica la decisione della Corte di appello, che ne ha confermato il provvedimento.

3.2.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.96 cod.proc.civ. e dell'art.24 Cost. in ordine

Numero registro generale 3037/2022
Numero sezionale 5279/2023
Numero di raccolta generale 35680/2023
Data pubblicazione 21/12/2023

alla condanna al risarcimento del danno a favore del reclamato, liquidato equitativamente in euro 5.000,00=.

3.3.- I motivi secondo e terzo, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.

È opportuno premettere che la vicenda in esame ricade sotto la vigenza della disciplina processuale anteriore alla riforma introdotta dal d.lgs. n.149/2022, con gli artt.473 bis e seguenti cod.proc.civ.

Va, quindi, osservato che l'articolo 386 cod.civ., come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare, «*consta sostanzialmente di due parti di natura diversa, riguardando, la prima, relativa ai primi due commi, un procedimento di volontaria giurisdizione volto all'approvazione del rendiconto e, la seconda, regolata dal terzo comma, l'ipotesi di mancata approvazione o di contestazione del rendiconto medesimo, come previsto dall'art. 45, comma terzo, disp. att. al cod.civ., da verificare "nel contraddittorio degli interessati"*» (Cass. n. 9470/2000) e che, in ragione del rinvio pieno dell'art.411 cod.civ. all'art. 386 cod.civ., il rendiconto finale della tutela o dell'amministrazione di sostegno (a differenza del rendiconto annuale che il giudice tutelare si limita di regola a vistare: v. articolo 380 cod.civ.), data l'importanza che lo stesso riveste, in quanto atto conclusivo dell'amministrazione di beni altrui, va approvato dal giudice; tale sentenza, la cui natura decisoria si ricava dall'effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore, è appellabile ai sensi dell'articolo 339 cod.proc.civ., ma non ricorribile per cassazione (Cass. n. 17956/2008), dopo di che può eventualmente aprirsi un giudizio ordinario a cognizione piena affidato alle regole ordinarie, e dunque destinato a svolgersi prima dinanzi al Tribunale e poi alla Corte d'appello (Cass. n. 4029/2022; prec. conf. n. 17956/2008).

Inoltre, va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o

falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mirino, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 19547/2017; Cass. 8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. n. 34476/2019; Cass. n. 5987/2021).

Nel presente caso la censura, pur svolta come violazione di legge, intende sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e contestare l'accertamento compiuto dalla Corte di merito, senza che tuttavia siano indicati fatti storici precisi che avrebbero potuto condurre ad un differente esito ove esaminati dalla Corte territoriale.

4.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52;

- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il giorno 29 novembre 2023.

Il Presidente

Francesco Antonio Genovese